

ASSOCIAZIONE "BETULLA" - A.P.S. - Onlus

STATUTO

testo emendato assemblea del 20/05/2018
ADEGUAMENTO D.Lgs 117/2017



ART. 1

(Denominazione e Sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE BETULLA ONLUS, Associazione di Promozione Sociale, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in via Castelletto 34, nel Comune di Torreglia. La variazione della sede legale non costituisce modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(STATUTO)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e attività)

1. L'associazione è apartitica ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Interventi e servizi sociali ai sensi art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni (art 5 c.1, lett a , D.Lgs 117/2017);Erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art 5, c 1, lett u);

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Favorire l'accoglienza di minori bielorusi in famiglie italiane.
- Realizzare programmi di solidarietà verso il popolo bielorusso con aiuti umanitari.
- Favorire il percorso adottivo di famiglie nei confronti di minori bielorusi.

Allargare a corsi di formazione/informazione se ed in quanto Ente autorizzato delle competenti autorità alle adozioni internazionali.

Acquistare locali e stabilire sedi in territorio bielorusso per meglio perseguire gli obiettivi umanitari.

- Acquistare e gestire per organizzare "case famiglia" o simili per ospitare i minori che hanno rapporti diretti o no con le famiglie aderenti all'associazione.
- Compiere ogni atto che ponga in essere concretamente l'assistenza a persone bielorusse svantaggiate o in stato di bisogno che hanno avuto o hanno rapporti con l'associazione e/o singoli soci.
- Realizzare interventi umanitari di qualunque specie verso minori indipendentemente dalla Nazione di loro residenza.

ART. 6

(Soci)

1. Sono ammessi all'associazione **tutte le persone fisiche** che ne condividono gli scopi, accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Per essere ammessi all'associazione è obbligo non essere soci di altre associazioni che abbiano le medesime finalità.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro associati. In caso di diniego della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
3. Ci sono 3 categorie di soci:
ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
benemeriti (persone nominate tali dall'assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione e minori bielorusi adottati da famiglia aderente all'Associazione).

ART. 7

(Diritti e doveri del socio)

I soci hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento,
- Essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell'attività prestata ai sensi di legge, secondo l'incarico assegnato dal Consiglio Direttivo.
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, consultare i verbali.
- Votare in assemblea purché iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

E il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9

(Recesso, decadenza ed esclusione del socio)

1. I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
2. Recede il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale, da versare entro la fine del mese di giugno di ogni anno.
4. Esclusione. La delibera viene assunta dal Consiglio Direttivo, con voto segreto solo dopo aver valutato le ragioni dell'interessato opportunamente convocato, nel caso in cui il socio :
 - danneggi moralmente e/o materialmente l'associazione;
 - sia causa di disordini e dissidi tra i soci;
 - in ogni altro caso in cui tenga un comportamento non consono o non in linea con i principi ispiratori e/o con le finalità e gli scopi dell'associazione e/o non ottemperi alle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dall'associazione.
5. L'esclusione ha effetto dal giorno successivo a quello in cui la relativa comunicazione motivata è inviata all'escluso a mezzo di lettera raccomandata A.R. Il socio ha facoltà di ricorrere all'Assemblea contro il provvedimento di espulsione con una memoria scritta entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
6. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ART. 10
(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Il Consiglio direttivo;
- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Revisore dei Conti

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito e hanno validità 2 anni.

ART. 11
(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci tranne i benemeriti che non hanno diritto di voto.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci.
3. L'Assemblea inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. I voto sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
5. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione, nonché per l'istituzione di deputazioni sul territorio nazionale. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12
(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea :

- Nomina e revoca i componenti degli organi collegiali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di 1 delega. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e i rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole del 75 % dei soci.

ART. 14
(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di averne copia su richiesta.

ART. 15
(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da non meno di 5 e non superiore a 13 membri eletti dall'Assemblea dei Soci fra i propri associati. Il numero, sempre dispari, viene stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci e ciò non costituisce modifica allo Statuto.

- Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le delibere vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
- Elegge tra i propri esponenti il Vice – Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
- Alle riunioni del Consiglio Direttivo potranno partecipare, senza diritto di voto, soggetti ivi compresi enti pubblici, la cui presenza verrà ritenuta necessaria dal Presidente in relazione all'ordine del giorno in trattazione.

ART. 16
(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazione ordinarie che straordinarie.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza di mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
4. Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.17

(Segretario)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei relativi libri e registri. E' nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

ART. 18

(Tesoriere)

Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, di concerto con il Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Provvede altresì alle operazioni formali di incasso e pagamento delle spese necessarie all'attività dell'associazione. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti nonché l'esercizio delle operazioni di recupero crediti esigibili. E' nominato dal consiglio Direttivo tra i propri componenti.

ART. 19

(Revisore dei Conti)

- Il Revisore dei Conti viene nominato dall'Assemblea tra iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.
- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo. Amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- Esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Attesta che il bilancio sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14.

ART. 20

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;
 - b) donazioni e lasciti testamentari;

- c) rendite patrimoniali;
- d) attività di raccolta fondi;
- e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi dal D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi arti 8 comma 2 del D. Lgs 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

(Bilancio)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo marzo di ogni anno. Viene redatto ai sensi art. 13 e 87 del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23

(Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi art. 18 D. Lgs 117/2017.

ART. 24

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta per legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 117/2017.

ART. 25

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

to a Padova 2 il

1501

Serie 3



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



BETULLA



onlus
Torreglia



Associazione BETULLA onlus

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20/05/2018 PER MODIFICA STATUTO.

In data 20/05/2018 presso la sala "Tempo Giovani" di via Europa in Torreglia alle ore 17.00 si è tenuta l'assemblea straordinaria dell'associazione Betulla Onlus – Torreglia con il seguente ordine del giorno: Modifica Statuto per adeguamento al D.Lgs 117/2017. L'assemblea è stata convocata via e-mail in data 09/05/2018.

Il presidente apre l'assemblea constatando i soci presenti e le deleghe rappresentate. Sono presenti 25 soci portatori di 22 deleghe. Totale soci rappresentati 47. Sono assenti 9 soci. Totale soci 56. L'assemblea è ritenuta valida con la presenza dei 2/3 sei soci pari a 38 soci. Pertanto essendo rappresentati per sé o per delega 47 soci il presidente dichiara la validità dell'assemblea straordinaria.

Il presidente motiva la modifica allo Statuto come adeguamento al D.Lgs 117/2017 ed illustra articolo per articolo la nuova stesura.

La discussione sui contenuti degli articoli porta a due emendamenti:

- 1) art. 13 - Validità assemblea – punto 2: ciascun socio è portatore di un numero massimo di 1 delega al posto di 3 deleghe: approvato con 37 voti a favore e 10 contrari.
- 2) art. 15 – Direttivo: Il consiglio direttivo è composto da non meno di 5 e non superiore a 13 membri...al posto di ..non meno di 7 e non superiore a 13 membri: approvato con 41 voti a favore e 6 contrari.

Il presidente mette in votazione la nuova stesura con l'inserimento dei due emendamenti e l'assemblea approva all'unanimità.

Il presidente dichiara la vigenza del nuovo statuto e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18.25.

il presidente
Bolognani Duilio

20/05/2018

il segretario verbalizzante
Testa Angelantonio

Associazione BETULLA onlus
TORREGLIA (PD) Via Castelletto, 34